



SVILUPPUMBRIA

*SOCIETA' REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA*

AVVISO PUBBLICO

(art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

La Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA

Società a capitale pubblico della Regione Umbria

ai sensi della normativa in materia di in house providing

Via Don Bosco n. 11, 06100 Perugia (Italia)

www.sviluppumbria.it; svilpg@sviluppumbria.it

tel. 075 56811 – fax 075 5722454

INDICE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice) e del Regolamento interno di Sviluppumbria SpA, la presente procedura negoziata per la selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO secondo le modalità di seguito disciplinate, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

L'importo complessivo per la gara viene stimato in massimo € 195.000,00, oltre IVA

CIG: 762382101E

CUP I95J18000120009

INDICE

PREMESSA	4
Sezione I – Parte Normativa	4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 IMPORTO DI GARA	4
ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO	5
ART. 4 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO	5
ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
7.1 REQUISITI GENERALI.....	6
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	8
7.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	8
7.3 AVVALIMENTO.....	9
7.4 SUBAPPALTO.	9
Sezione II – Parte Amministrativa	10
ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	10
8.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	10
ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
ART. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	12
10.1. Istanza di partecipazione	12
10.1.1 Documento di gara unico europeo (DGUE).....	14
10.1.2 Documentazione a corredo dell'istanza	15
10.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	16
ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA	18
ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	20
ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	21
ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	22
ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
ART. 17 COMMISSIONE DI GARA	25

ART. 18 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	26
ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	26
ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	27
ART. 21 COMUNICAZIONI	31
ART. 22 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE	31
ART. 23 CONTROVERSIE.....	31
ART. 24 CLAUSOLA FINALE	32
ART. 25 INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....	32
ART. 26 ACCESSO AGLI ATTI	33
ART. 27 ALLEGATI.....	33

PREMESSA

Il presente avviso contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la documentazione di gara, nonché alle specifiche del contratto che verrà stipulato all'esito dell'aggiudicazione, con l'aggiudicatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico della procedura di gara è la dott.ssa Chiara Dall'Aglio, coordinatrice dell'Area Promozione Integrata e Turismo.

La documentazione ufficiale di gara è la seguente:

- Avviso;
- Allegato 1: schema di istanza di partecipazione con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: schema di offerta economica;
- Allegato 4: capitolato tecnico.

La suddetta documentazione è integralmente disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito web istituzionale di Sviluppumbria SpA, www.sviluppumbria.it, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti".

Sezione I – Parte Normativa

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà supportare Sviluppumbria SpA nello svolgimento delle seguenti attività, così come meglio indicate nel capitolato tecnico, allegato 4 al presente avviso: redazione, revisione o aggiornamento e pubblicazione di contenuti originali sul portale turistico regionale (Umbriatourism.it) e sui canali social collegati.

I contenuti saranno prodotti oltre che in italiano, in inglese, tedesco e francese.

Tali servizi saranno forniti secondo le indicazioni di Sviluppumbria, e per essa tramite il Responsabile del Portale, che elaborerà il Piano editoriale trimestrale, aggiornabile secondo specifiche esigenze sopravvenute.

Si rinvia per una più dettagliata descrizione al Capitolato tecnico (Allegato 4) e a quanto disposto nel presente Avviso.

ART. 2 IMPORTO DI GARA

L'importo di base della gara a corpo è fissato in **€ 195.000,00 oltre IVA**.

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il servizio è considerato unico nell'espletamento.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nel calcolo della base di gara sono stati computati i costi della manodopera, stimati in complessivi euro 160.000,00, tenuto conto delle tabelle ministeriali di riferimento.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, il prezzo offerto costituirà il prezzo contrattuale.

Il corrispettivo dovuto sarà quello indicato nell'offerta economica e sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di viaggio, di soggiorno e di qualsiasi strumentazione necessaria e comunque ogni qualsiasi spesa necessaria e connessa all'effettuazione delle prestazioni oggetto di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del codice, è prevista la possibilità di modificare in via negoziale la tipologia o la consistenza dei servizi oggetto di gara, sulla base di esigenze organizzative che di volta in volta si potranno manifestare, e per un costo che in ogni caso non potrà superare quello offerto dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, Sviluppo Umbria SpA, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In considerazione della natura delle attività richieste, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e), del Codice, Sviluppo Umbria SpA si riserva la facoltà di modificare l'oggetto del contratto entro la soglia del 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara, precisando che tali modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato Codice.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in 36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

ART. 4 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente avviso, al Capitolato tecnico e articolarsi secondo le modalità, le specifiche tecniche e gli standard qualitativi presentati nell'offerta tecnica.

Si precisa che Sviluppo Umbria SpA potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario di partecipare a riunioni o incontri, anche fuori regione, ai fini dell'espletamento del servizio.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte l'aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di risorse umane qualificate, per tutta la durata del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico (ALLEGATO 4).

ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari sul contenuto dei documenti di gara, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo l.formica@sviluppuumbria.it, indicando l'oggetto della gara ed il CIG, e dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Oltre la suddetta data, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione, in quanto tardive.

Sviluppu Umbria SpA pubblicherà sul sito web istituzionale, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti", nella pagina dedicata all'avviso sotto "chiarimenti", il contenuto delle risposte, in forma anonima, ai quesiti ed alle richieste di chiarimento, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti pubblicati sul sito aziendale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sviluppu Umbria SpA pubblicherà inoltre con le medesime modalità di cui sopra ogni ulteriore comunicazione attinente la presente procedura.

Sarà pertanto cura ed onere degli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara sotto "chiarimenti" e "info aggiuntive".

Il medesimo sito dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara, in quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici concorrenti, che partecipano in forma singola o associata, per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Si precisa inoltre che in caso di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario non dovrà svolgere attività a scopo di lucro in concorrenza con i servizi del portale umbriatourism, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'allegato 2 al presente avviso, come meglio disciplinato all'art. 10.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti, attestati mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui al modello allegato 2, come disciplinato all'art. 10.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

a) Requisiti di idoneità:

- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l'attività oggetto dell'incarico, ove compatibile con la tipologia di operatore economico o presso i competenti ordini professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- fatturato minimo annuo di € 195.000,00 riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili; tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, per attestare la solidità economica e l'esperienza dell'operatore economico concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale/libero professionista ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

c-1) Requisiti dell'operatore economico concorrente

- Svolgimento negli ultimi 3 (tre) anni (2015-2016-2017) di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con riferimento a portali/piattaforme web di promozione turistica, di durata consecutiva minima non inferiore a 6 (sei) mesi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

c-2) Requisiti della "redazione"

Tutti i componenti la redazione dovranno possedere i seguenti requisiti:

- possesso del diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e s.m.i.;

- esperienza almeno semestrale nella redazione di contenuti web marketing con valenza turistica e di promozione on line;

In alternativa

- possesso del diploma di scuola media superiore di 2° grado di durata quinquennale;
- esperienza almeno triennale nella redazione di contenuti web marketing con valenza turistica e di promozione on line.

La comprova del requisito relativa all'esperienza pregressa è fornita mediante:

- originale o copia conforme dei contratti degli incarichi svolti.

7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui alla lettera a) deve essere posseduto da:

- a. ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui alla lettera c-1), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al **punto c-2)** relativo ai titoli di studio ed esperienze professionali della redazione deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni.

7.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui alle lettere b) e c-1), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di cui al **punto c-2)** relativo ai titoli di studio ed esperienze professionali della redazione deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni.

7.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c1) e c-2) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA o albo ordine professionale).

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, istanza e DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7.4 SUBAPPALTO.

Vista la specificità dell'affidamento, il subappalto è **vietato**.

Sezione II – Parte Amministrativa

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo di Sviluppumbria, con sede in Perugia, via Don Bosco, 11, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Il plico contenente l'offerta dell'operatore economico concorrente dovrà pervenire integro e sigillato sui lembi di chiusura, **a pena di esclusione**, esclusivamente all'Ufficio Protocollo di Sviluppumbria SpA, via Don Bosco, 11, Perugia, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno venerdì 12 Ottobre 2018.**

Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'Ufficio Protocollo di Sviluppumbria SpA.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: "NON APRIRE: PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. - CIG 762382101E "

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"BUSTA A - Documentazione amministrativa – PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. - CIG 762382101E"

"BUSTA B - Offerta tecnica – PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. - CIG 762382101E"

"BUSTA C - Offerta economica – PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. - CIG 762382101E"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza, il DGUE e l'offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.sviluppumbria.it>, sezione "Procedure in corso" – sottosezione "Gare e appalti".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a termini non espressamente previsti dai documenti di gara.

ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A – Documentazione amministrativa - "PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. - CIG 762382101E", dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione e il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

10.1. Istanza di partecipazione

L'Istanza di partecipazione alla gara è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente avviso, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, o un facsimile assolutamente conforme allo stesso e contenente, **a pena di inammissibilità**, tutte le dichiarazioni di cui al modello citato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato di ciascun operatore economico concorrente, in forma singola o associata, completo di copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

Nell'istanza ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di prendere atto che Sviluppo Umbria SpA si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento, consultabile sul sito istituzionale – sezione “società trasparente”. Dichiaro altresì di essere edotto che il Codice etico di comportamento costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppo Umbria si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività; si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Sviluppo Umbria SpA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito della presente gara ed in caso di controlli da parte dell'Unione Europea, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al regolamento citato, come meglio previsto all'art. 25 del presente avviso;
- dichiara di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, fornendo – ai sensi dell'art. 3 della Legge richiamata – gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale transiteranno, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, le somme percepite per lo svolgimento del servizio, nonché le generalità dei soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica il Tribunale e gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

10.1.1 Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico offerente dovrà compilare e inserire nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE – Documento di gara unico europeo, allegato 2 al presente avviso, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (libero professionista, impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 80 del codice (Sez. A-B-C-D). Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.2 lettera a) del presente avviso;
- b) la sezione B, punto 1a) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7.2 lettera b) del presente avviso per gli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili;
- c) la sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 7.2 lettera c-1) del presente avviso;
- d) la sezione C, punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica della redazione di cui all'art. 7.2 lettera c-2) del presente avviso.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Unitamente al DGUE dovranno essere presentate, a pena di esclusione, anche tutte le autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 contenute nel facsimile di Istanza sopra citata (allegato n. 1).

Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE "è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018", la trasmissione del DGUE elettronico potrà essere effettuata, anche su supporto informatico, all'interno della busta A.

L'Istanza e il DGUE devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

10.1.2 Documentazione a corredo dell'istanza

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, come meglio disciplinato all'art. 11 del presente avviso.
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC come di seguito disciplinato all'art. 12.

- In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- iii. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata

dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

iv. PASSOE dell'ausiliaria.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

10.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione.

ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.900,00 (tremilanovecento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante bonifico avente come beneficiario Sviluppo Umbria SpA, da appoggiare a: Banca BNL Ag. di Perugia CODICE IBAN: IT 68Y0100503000000000008002.
Nel caso di versamento sul c/c intestato Sviluppo Umbria SpA, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Sviluppo Umbria SpA dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La Busta B - Offerta tecnica - **“PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. - CIG 762382101E”**, contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Busta B - Offerta Tecnica:

La Busta B - *Offerta tecnica* - **“PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE dei SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. CIG 762382101E”** dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue, ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 15:

1) Indice dei documenti allegati;

2) Relazione illustrativa che descriva:

- le modalità di realizzazione del servizio, sia in termini organizzativi che qualitativi;
- la redazione messa a disposizione dall'operatore economico per l'espletamento dei servizi con indicati, per ciascun profilo professionale riportato nel capitolato tecnico, i nominativi, i titoli di studio, le competenze descritte nel capitolato, le esperienze (anche relative al territorio umbro) e le mansioni all'interno della redazione.

Si precisa che costituirà titolo preferenziale la conoscenza della piattaforma Liferay, nonché l'iscrizione all'albo dei giornalisti da parte dei componenti la redazione.

- eventuali proposte migliorative offerte, da intendersi compresi nell'offerta economica presentata, anche in termini di restyling, usabilità, tassonomia.

Alla suddetta relazione dovranno essere allegati i curricula di tutti i componenti la redazione, stabilmente dedicati all'esecuzione dei servizi oggetto del servizio, pena esclusione.

3) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

La relazione illustrativa nel suo complesso non deve superare le n. 15 pagine, dattiloscritte in italiano, ad esclusione dei CV allegati.

I CV, in originale, dovranno essere resi in formato europeo, datati e firmati dal soggetto che rende le dichiarazioni e contenenti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica, ad esclusione dei CV allegati, a pena di esclusione, dovranno essere firmati in calce, datati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa concorrente o del Consorzio costituito.

La relazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, la relazione dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La documentazione di cui sopra costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, vincolando l'aggiudicatario in merito alla veridicità di quanto dichiarato.

La relazione di cui sopra, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Atteso che ciascun concorrente potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'art. 241/1990 e s.m.i, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare con estrema precisione e dettaglio, in calce al CV o relazione, fornendo adeguata motivazione, che sarà in ogni caso soggetta a valutazione da parte del RUP, quali parti del CV o relazione contengano informazioni che, ove divulgate, possano ledere il legittimo interesse della tutela dei segreti tecnici e commerciali della ditta invitata.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C - Offerta economica - **“Procedura per l'affidamento SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PORTALE WEB DELLA REGIONE UMBRIA PER IL TURISMO. CIG 762382101E.”** dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica che dovrà essere datata e sottoscritta per esteso in calce dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa concorrente.

Dovranno altresì essere indicati a pena di esclusione:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- i costi della manodopera, con l'indicazione dettagliata del personale impiegato, dell'inquadramento e del contratto collettivo applicato.

L'operatore economico dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (ALLEGATO 3) e dovrà recare l'indicazione dell'importo complessivo a corpo, a ribasso rispetto all'importo a base di gara di Euro 195.000,00 oltre IVA, per la realizzazione del servizio oggetto di gara.

Detto prezzo resterà fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto.

Tutti i costi dei "servizi", calcolati quale tariffa a corpo per ciascuna tipologia di attività, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come determinati e risultanti dall'offerta economica presentata per la presente procedura di gara e oggetto del contratto che si andrà a stipulare.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.

OFFERTA TECNICA: MASSIMO 80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 20 PUNTI

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

A) OFFERTA TECNICA massimo punti 80

A) Valutazione offerta tecnica - criteri		
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERIO	Punteggio massimo
A1 – MODALITA' OPERATIVE	Qualità complessiva delle soluzioni proposte	40
A2 – CARATTERISTICHE DELLA REDAZIONE	Professionalità della redazione	30
A3 – PROPOSTE MIGLIORATIVE	Grado di interesse delle caratteristiche migliorative proposte	10
TOTALE		80

che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERIO	SUB CRITERIO	PESO
A1 – MODALITA' OPERATIVE	Qualità complessiva delle soluzioni proposte	Strumenti di pianificazione delle attività, di monitoraggio e di gestione, team work	5
		Content strategy (frontend e backend): ad esempio calendari editoriali, SEO, backlink, audit comparativi)	12
		Social strategy (ad esempio lead generation, calendari editoriali, esempi di contenuti, social analytics)	11
		Qualità editoriale della proposta, editing skills	12
A2 – CARATTERISTICHE DELLA REDAZIONE	Professionalità della redazione	Coerenza dei CV dei singoli componenti con i requisiti descritti nel capitolato	25

		Know-how tecnico	5
A3 - PROPOSTE MIGLIORATIVE	Grado di interesse delle caratteristiche migliorative proposte.	Ad esempio suggerimenti di restyling, usabilità, tassonomia, nuovi servizi.	10
		Sub TOTALE	80
		Offerta ECONOMICA	20
		Totale	100

In una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle proposte tecniche dei concorrenti ammessi secondo le voci di valutazione come sopra stabiliti, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascuna voce come sopra definite, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e punteggi secondo i coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per la corrispondente percentuale di punteggio massimo stabilito, di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Inadeguato	0,2
Non valutabile	0

Non verranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le proposte che conseguano un punteggio inferiore a 48.

Con riferimento all'offerta economica l'attribuzione dei punteggi avverrà utilizzando la seguente formula:

$$X = (P_i \cdot 20) / P_o$$

dove:

X = punteggio totale attribuito al concorrente;

P_i = prezzo **TOTALE** più basso offerto in sede di gara;

P_o = prezzo **TOTALE** offerto dal concorrente.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione a tutte le voci di valutazione di cui sopra per la proposta tecnica e per l'offerta economica

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'operatore economico concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno giovedì 18/10/2018 alle ore 10.00 presso Sviluppumbria SpA, con sede in Perugia, via Don Bosco, 11, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sito istituzionale almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Commissione, di cui al successivo art. 17, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 9 del presente avviso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere gli atti al RUP per la successiva adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nell'esclusione del concorrente dalla procedura;
- nell'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione;
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R. n. 445/2000.

ART. 17 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, con esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile delle operazioni di ammissibilità delle offerte, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica sul sito web istituzionale, alla sezione "Procedure in corso", sottosezione "Gare ed appalti", nella pagina dedicata all'avviso sotto "info aggiuntive" la composizione della commissione, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 18 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all'articolo 15 del presente avviso.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP. Si procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP quanto di seguito.

La stazione appaltante disporrà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente articolo 20.

ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto, in ogni caso, prevedrà le seguenti condizioni minime:

- DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del contratto dovrà espletarsi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto dalle parti e avrà durata di 36 mesi.

- PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, tenuto conto della tempistica di realizzazione complessiva dei servizi presentata dall'operatore economico nell'offerta tecnica, secondo tempi e percentuali progressive, previa certificazione della regolare esecuzione dell'intero servizio reso.

Il saldo, pari al 40% del prezzo complessivo di aggiudicazione, sarà erogato allo scadere del contratto, previa certificazione della regolare esecuzione dell'intero servizio reso.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, intestate a Sviluppoumbria SpA – (C.F./P.I. 00267120541), via Don Bosco, 11 – 06121 Perugia e che riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nonché alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'appaltatore, Sviluppoumbria potrà sospendere i pagamenti limitatamente alle procedure irregolari fino a che l'appaltatore non sia in regola con gli obblighi contrattuali.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Sviluppoumbria le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, Sviluppoumbria è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'appaltatore dovrà impegnarsi altresì ad osservare e fare osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; in particolare dovrà fornire l'indicazione del conto corrente dedicato e delle generalità del delegato ad operare su detto conto ai sensi dell'art. 3 di cui sopra, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati a Sviluppoumbria SpA. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente avviso riporteranno il Codice Identificativo della Gara **CIG 762382101E e CUP I95J18000120009**, saranno registrati sul conto dedicato, e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 della stessa legge, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge. Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.

- RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l'appaltatore di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che impartirà tutte le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, anche al fine dell'ottenimento dei pagamenti.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico referente identificato nella figura del Coordinatore al quale Sviluppoumbria possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

- SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore ha la responsabilità diretta delle attività oggetto dell'affidamento, oltre a tutte le azioni necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, la corretta esecuzione delle attività stesse.

In caso di impossibilità temporanea da parte dell'appaltatore di garantire l'espletamento delle attività previste nell'ambito del servizio, sarà cura dell'operatore stesso, nella figura del coordinatore, comunicare tempestivamente a Sviluppumbria, eventuali problematiche relative all'interruzione della fornitura o del servizio stesso ed i tempi previsti per la loro risoluzione, che comunque non dovranno superare le 24 ore.

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sviluppumbria, ovvero nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale da parte della stessa.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso Sviluppumbria procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Sviluppumbria e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

- PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali) o i casi imputabili a Sviluppumbria, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità previsti nel capitolato, nell'offerta tecnica predisposta dall'appaltatore, ovvero nel contratto di affidamento dell'appalto, Sviluppumbria procederà alla contestazione dell'inadempimento, assegnando all'appaltatore un termine perentorio per l'adempimento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, Sviluppumbria applicherà una penale per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo di aggiudicazione.

Si precisa che:

- a) le penali di cui ai punti precedenti potranno essere applicate da Sviluppumbria fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Superata tale soglia Sviluppumbria procederà alla risoluzione del Contratto con le modalità previste;
- b) Sviluppumbria farà precedere l'applicazione della penale da una contestazione scritta indicante l'inosservanza contestata, la quantificazione della penalità e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. L'appaltatore potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 5 (cinque) giorni lavorativi;
- c) Sviluppumbria potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione fornita dall'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura;
- d) Sviluppumbria provvederà a compensare gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali con il debito nei confronti dell'appaltatore o avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario;
- e) l'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto Sviluppumbria ad ottenere la prestazione e, in ogni caso, sarà fatto salvo il diritto di Sviluppumbria di richiedere il risarcimento del maggior danno.

- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Sviluppumbria si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso Sviluppumbria avrà facoltà di incamerare

la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che Sviluppumbria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del codice;
- b. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Sviluppumbria;
- c. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi di riservatezza, deposito cauzionale, divieto di cessione del contratto e del credito, codice etico di comportamento;
- d. Nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'art.3 della legge n°136/2010 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire alla Sviluppumbria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Sviluppumbria si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal concorrente che ha formulato la prima migliore offerta fino all'esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Sviluppumbria si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. In tal caso Sviluppumbria sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Sviluppumbria;
- delle spese sostenute dall'appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Società.

- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni del Codice. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Società al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

- QUINTO D'OBBLIGO

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Società potrà richiedere, e l'affidatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto già sottoscritto, un aumento sull'ammontare contrattuale fino alla concorrenza di un quinto. Non sono comunque consentite variazioni in aumento che elevino l'importo contrattuale in misura superiore alla soglia indicata all'art. 35 del Codice.

- CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico prende atto che Sviluppumbria si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale per la prevenzione e la corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento. Il Codice etico di comportamento costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppumbria si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività. L'eventuale inosservanza delle disposizioni previste nel Codice Etico autorizza Sviluppumbria a recedere dal contratto per giusta causa. Il codice è

consultabile nel sito di Sviluppumbria - www.sviluppumbria.it, sezione società trasparente, sottosezione Altri contenuti - Corruzione.

- PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i materiali prodotti in occasione dell'espletamento delle attività previste nel presente avviso saranno di proprietà riservata della Regione Umbria.

L'appaltatore garantisce a Sviluppumbria di essere l'autore dei contenuti prodotti, che gli stessi hanno carattere di originalità e che la sua utilizzazione non viola diritti di terzi; in caso di controversie sull'appartenenza dei diritti ceduti o sulla liceità dell'utilizzazione dei contenuti prodotti, l'appaltatore terrà manlevata Sviluppumbria da qualsiasi obbligazione o pretesa giudiziale e stragiudiziale.

L'appaltatore, nel caso in cui i contenuti prodotti contengano o incorporino opere o invenzioni di terzi (ad esempio immagini/musiche) dovrà procedere all'acquisizione delle necessarie licenze/autorizzazioni/liberatorie e comunque si impegna a manlevare Sviluppumbria da qualsiasi pretesa o rivendicazione proveniente da terzi, titolari di diritti di proprietà intellettuale sui contenuti prodotti.

ART. 21 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'istanza, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'art. 6 – richieste di chiarimento del presente avviso, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sviluppumbria@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 22 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sviluppumbria SpA si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 23 CONTROVERSIE

Foro competente per le procedure di ricorso e per le controversie derivanti dal contratto è quello di Perugia.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, unitamente ai relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART. 25 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Titolare del trattamento è SVILUPPUMBRIA S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA

Indirizzo mail: svilpg@sviluppumbria.it

Tel. 07556811

Fax 0755722454

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ("DPO")

Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA

Indirizzo mail: privacy@sviluppumbria.it

Tel. 07556811

Fax 0755722454

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali volontariamente conferiti dagli operatori economici concorrenti verranno trattati senza il consenso esclusivamente:

- a) per le finalità strettamente legate all'espletamento ed aggiudicazione della gara, nonché all'esecuzione delle attività previste dall'incarico affidato (fatturazioni, pagamenti, rendicontazioni, ecc.) in caso di aggiudicazione;
- b) per adempiere agli obblighi di legge in materia di *antiriciclaggio*, *antimafia*, *Codice Appalti* e per le verifiche richieste dalla vigente normativa;
- c) per adempiere agli obblighi di rendicontazione relativi ai fondi comunitari a cui è imputabile la spesa;
- d) per adempiere agli obblighi di trasparenza;
- e) gestire contenziosi e recupero crediti, prevenire frodi ed attività illecite;
- f) esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del titolare o di terzi titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- g) per le finalità strettamente legate ad eventuali controlli/verifiche da parte dell'Unione Europea.

La base giuridica del trattamento ai sensi dell'art.6 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è:

- per il punto a) il trattamento è necessario all'espletamento della gara di cui Lei è parte e all'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione;
- per i punti b), c) d), g) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale.
- Per i punti e) ed f) il trattamento è necessario al perseguimento del legittimo interesse del titolare.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Oltre che ai dipendenti del Titolare incaricati del trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni a Sviluppumbria, anche in qualità di contitolari del trattamento, comunque funzionali all'espletamento delle finalità del trattamento; inoltre potranno essere comunicati a soggetti incaricati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Sviluppumbria ai sensi del citato d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di legittimo accesso agli atti.

Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non preventivamente anonimizzati.

Trasferimento dei dati all'estero

Con riferimento all'espletamento della presente gara, i dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.

Durata del Trattamento

I dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario corrispondente alla durata del contratto, dei termini prescrizionali nonché di quelli collegati agli ulteriori adempimenti di legge.

Diritti dell'interessato

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'operatore economico concorrente può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- **Diritto di limitazione** - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

L'operatore economico concorrente potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Responsabile della protezione dei dati, privacy@svilupumbria.it.

ART. 26 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Sviluppumbria consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra Sviluppumbria consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 27 ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente avviso:

- Allegato 1: schema di istanza di partecipazione con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: schema di offerta economica;
- Allegato 4: Capitolato tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mauro Agostini